

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI ARPINO

Provincia di Frosinone

Rep. n. 2/2020

Contratto servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Arpino.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di giugno, avanti a me **dott. ssa Antonietta Aruta** Segretario del Comune di Arpino, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse dell'ente comunale ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 22 e 23 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, artt. 41 comma 6° e 42 dello Statuto Comunale, nel mio ufficio sito presso la residenza municipale di via Aquila Romana n. 2 in Arpino, sono comparsi, senza la presenza di testi, me ufficiale rogante consenziente:

da un lato il funzionario **Franca Sacchetti**, nata ad Arpino il 20.05.1957, Responsabile del Settore 1° Amministrativo-Istituzionale, autorizzata a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Arpino -C.F.82000270601-;

E

la ditta "**Autoservizi Luigi Magni & Figli SrL**" iscritta all'ufficio del registro imprese al n.59060, per il tramite della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (in breve: «C.C.I.A.A.») di Frosinone, repertorio economico amministrativo (in breve: «R.E.A.») n. 59060, quale società dotata di personalità giuridica *ex art.* 2331 codice civile (in breve: «C.C.») e art. 9, L. 475/1968, con sede legale in Cassino (FR) Via Casilina Nord Km 135n n.90 c.f. n. 00162230601, p.i. n 00162230601, costituitasi con atto notarile del 23 /10/1973 trasformata in società a responsabilità limitata in data 09/02/1994 con atto notaio Giacinto Iadecola Rep. Reg. n 30162 del 09/02/1994 scadente il 31/12/ 2050, nel seguito sinteticamente definita anche «*l'impresa affidataria*», in quanto aggiudicatario del servizio, a firma del signor Giuseppe Magni, nel suo ruolo di legale rappresentante *pro-tempore*, nato a Ceprano (FR), il 12/06/1939, cittadinanza italiana, domiciliato/a per la carica presso il suddetto indirizzo, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'impresa affidataria sopra citata, come da medesimo atto costitutivo Amministratore unico fino alla revoca con poteri ordinari e straordinari e nel seguito congiuntamente anche definiti come «*le parti*» o, in via disgiunta, rispettivamente come la «*parte*»

PREMESSO CHE

1. l'Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 38 del 25.11.2019 ha concesso il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio comunale su gomma, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 99/2009 e dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23- 10-2007 per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2027;

2. la concessione di servizio pubblico sino al 31 dicembre 2027 è subordinata all'accettazione della ditta concessionaria delle seguenti condizioni:

- la revisione immediata ed automatica del contratto di servizio qualora la Regione Lazio dovesse ridurre il finanziamento, accettando sin da ora la riduzione del programma di esercizio rapportato all'entità del servizio;

- l'accettazione espressa della risoluzione da parte del concessionario, senza diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento in caso di emanazione di normative che prevedano l'annullamento dei contratti in corso affidati secondo il Regolamento CE n. 1370/2007 e s.m. ed. integrazioni;

- l'accettazione espressa della risoluzione da parte del concessionario, senza diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento nel caso in cui dal 1 gennaio 2022 la piena attuazione del nuovo modello regionale di gestione del servizio TPL e l'istituzione dei bacini ottimali comportino nuove o diverse procedure di affidamento del servizio.

3. il concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;

4. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro € 4.353,73, (quattromilatrecentocinquante/73) annui pari al 3% dell'importo del contributo annuo stabilito dalla Regione Lazio (€ 190.169,04) (centonovantamila centosessantanove/04), oltre IVA, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nella delibera di C.C. n 38 del 25/11/2019

5. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

6. il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del concessionario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;

7. il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione del servizio nel seguito trattato;

8. il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche (non sostanziali) previo accordo tra l'ente concedente e l'impresa affidataria, nel rispetto dei limiti di legge.

La parte che intende attivare tale facoltà, dovrà inoltrare formale proposta all'altra parte, la quale dovrà mettere in evidenza i seguenti elementi:

- motivazione della richiesta ed esposizione dei contenuti;
- benefici ottenibili dalla collettività;
- aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
- i tempi di attivazione suggeriti;
- quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Ciò premesso


SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue

Art. 1

(Recepimento della premessa)

1) Le premesse sono parte integrante ed inscindibile del presente contratto, in quanto



AUTOSERVIZI L. MAGNI S.p.A.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Magni Giuseppe

costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente trascritte.

- 2) Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- Programma di esercizio comprensivo delle linee, delle frequenze e delle percorrenze;
 - Delibera di C.C. n. 38 del 25 novembre 2019

Art. 2

(Finalità del contratto)

- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'ente concedente e l'impresa affidataria, circa il servizio affidato a quest'ultima con Delibera di C.C. n. 38 del 25 novembre 2019, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'impresa affidataria e consentire il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, in favore della cittadinanza servita.
- 2) Il presente contratto rappresenta le linee-guida alle quali l'impresa affidataria dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio.

Art. 3


(Durata)

- 1) La durata del presente contratto è pari ad anni 2 (due) decorrenti dal 01 gennaio 2020;
- 2) Nelle more dell'adozione di diverse disposizioni di gestione del servizio di TPL da parte della Regione Lazio, il Comune di Arpino si riserva di disporre rinnovi annuali, alle medesime condizioni, ovvero alle condizioni imposte dalle suddette disposizioni di gestione, fino a un massimo di 5 anni. Sugli effetti delle diverse disposizione di gestione del servizio di TPL da parte della Regione Lazio si rinvia a quanto stabilito nella delibera di C.C. n. 38 del 25 novembre 2019 al punto 6, e all'art. 20 del presente contratto.
- 3) L'ente affidante potrà disporre la proroga del presente contratto per un tempo non superiore a mesi 6 (sei) dalla sua scadenza o, comunque, limitatamente al periodo necessario per l'espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.
- 4) Nel caso di cui al comma 3), l'impresa affidataria si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio sino all'individuazione del nuovo gestore del servizio.
- 5) E' espressamente escluso il rinnovo tacito. Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del servizio fino all'individuazione del nuovo gestore.

Art. 4

(Oggetto del contratto)

- 1) Il presente contratto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto su gomma nel Comune di Arpino secondo quanto previsto dal Programma di esercizio comprensivo delle linee, frequenze e percorrenze (Allegato 1), coperti da finanziamento regionale, mentre l'IVA rimane a carico del Comune.
- 2) Il numero di chilometri annui per la copertura dei servizi minimi è pari a 110.000.
- 3) All'impresa affidataria spetta la completa organizzazione e gestione del servizio di bigliettazione, ivi compresa la distribuzione.



AUTOSERVIZIO LIAZIO I FIGLI S.p.A.
IN RAPPRESENTANZA LEGALE
MARIO GIANNARDI

Art. 5

(Importo e corrispettivo)

- 1) L'importo complessivo stimato del contratto è pari a € 380.392,08 (**trecentottantamilatrecentonovantadue/08**) IVA esclusa, e per un numero di chilometri pari a Km. 220.000.
- 2) Il corrispettivo a favore dell'impresa affidataria, sarà assicurato dal Bilancio della Regione Lazio, mentre l'IVA pari al 10% rimane a carico del Comune che in ragione dello split payment lo verserà direttamente allo Stato.
- 3) Si specifica che nel caso in cui la Regione Lazio dovesse ridurre risorse destinate al TPL si procederà alla riduzione del servizio fino alla concorrenza della spesa autorizzata con la futura Delibera Regionale precisando inoltre che, qualora la stessa Regione non provvedesse ad effettuare l'assegnazione ed il riparto dei fondi, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile ai fini della rivalsa, da parte della "Autoservizi Luigi Magni & Figli Srl" atteso che da sempre il servizio è stato interamente finanziato con fondi regionali.
- 4) Si specifica che oltre al corrispettivo regionale, spetteranno all'impresa affidataria gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e dalla eventuale pubblicità sui bus e sulle paline e/o pensiline purché regolarmente rendicontate a scadenza bimestrale nelle modalità previste dalla surrichiamata delibera e dalle norme vigenti in termini di tracciabilità dei Flussi Finanziari.
- 5) Nel corrispettivo sopra indicato sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti dagli obblighi di servizio imposti dalla vigente normativa.

Art. 6

(Modalità di pagamento del corrispettivo, rivalutazione, fatturazione elettronica e tracciabilità dei flussi finanziari)


- 1) Il corrispettivo sarà pagato all'impresa affidataria, previa presentazione da parte di quest'ultima di 6 (sei) fatture bimestrali anticipate, alla verifica, nei confronti dell'impresa affidataria, dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali in favore del personale dipendente, e secondo le disposizioni della Regione Lazio.
- 2) Il pagamento del corrispettivo avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa regionale in materia di assegnazione ed erogazione dei contributi. Il pagamento dell'IVA a carico del Comune avverrà negli stessi termini.
- 3) Ai sensi della vigente normativa in materia di pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni l'impresa affidataria potrà richiedere il pagamento unicamente mediante invio della fattura elettronica.
- 4) Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s. m. i. gli estremi bancari del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento del corrispettivo all'impresa sono i seguenti:
IT 08 Z030 6974 3701 0000 0000 202

Art. 7

(Tariffe)

- 1) Il servizio verrà svolto secondo le seguenti tariffe a carico degli utenti, che verranno applicate sull'intera rete:

a) *biglietto corsa semplice: € 1,00;*



AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.p.A.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Magni Giuseppe

- b) abbonamento intera rete mensile Arpino -Arpino: € 20,00/mese;
 - c) abbonamento intera rete mensile Arpino -Sora: € 26,00/mese;
- 2) Restano ferme le eventuali agevolazioni tariffarie regionali, rispetto alle tariffe ordinarie.
- 3) Non si prevedono agevolazioni tariffarie comunali.

Art. 8

(Sub affidamento del servizio)

- 1) Non è consentito il sub affidamento del servizio.

Art. 9

(Obblighi generali dell'ente concedente e dell'impresa affidataria)


- 1) L'ente concedente si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte dell'impresa affidataria.
- 2) Nell'ambito del servizio in esame, l'ente concedente è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni proprie del titolare dell'esercizio, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente.
- 3) In particolare, l'ente concedente si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* di cui al Reg. UE 679/2016 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 4) L'ente concedente si impegna inoltre, per tutta la durata del presente contratto, a collaborare con l'impresa affidataria, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultima, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nelle competenze istituzionali dell'impresa affidataria.
- 5) L'impresa affidataria si impegna, così come si impegnerà:
- a) ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - b) a svolgere il servizio ad esso affidato con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi;
 - c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario.

Art. 10

(Obblighi particolari dell'ente concedente)

L'ente concedente si impegna, in particolare:

- a) a garantire per tutta la durata del contratto lo stanziamento delle risorse economiche necessarie per la copertura dell'IVA;
- b) a favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra l'ente concedente e l'impresa affidataria;
- c) ad informare l'impresa affidataria, su richiesta di quest'ultima, sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario;





AUTOSERVIZI
INFORMATICA E FIDUCIARIA
ULTRAPRESENTANTE LEGALE
Maggioli Giuseppe

- d) a dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo l'impresa affidataria sulle modifiche ai regolamenti dell'ente concedente che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio in esame;
- e) a indicare quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto la Sig.ra Franca Sacchetti, il quale rappresenta l'interfaccia dell'Ente concedente nei confronti dell'impresa per quanto attiene all'esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 101 e ss. del d.lgs. 50/2016. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono di seguito riportati: tel.0776 852111; numero fax 0776 848010, indirizzo e-mail info@comune.arpino.fr.it

Art. 11

(Obblighi particolari dell'impresa affidataria)

- 1) L'impresa affidataria, pena la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21, si obbliga:
- a) a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nel presente contratto, e con tutte le prescrizioni previste nella delibera di C.C. n.38 del 25/11/2019 ad organizzare il servizio in oggetto nel rispetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- b) all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, si impegna altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- c) a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere l'ente concedente indenne da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- d) all'implementazione con sistema elettronici degli autobus destinati al servizio per monitorare e migliorare il servizio stesso;
- e) all'ammodernamento del parco autobus con l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale;
- f) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni necessari all'espletamento del servizio quali paline e/o pensiline esistenti sul territorio comunale ed alla installazione di nuove pensiline presso gli Istituti scolastici di I e II grado presenti sul territorio comunale nonché in altri luoghi da concordare con l'Ufficio Tecnico;
- g) alla organizzazione del servizio di bigliettazione e alla relativa distribuzione, anche con possibilità di pagamento elettronico via internet e contactless;
- h) ad aderire, eventualmente, su richiesta dell'ente concedente, al sistema Metrebus o altro sistema di bigliettazione integrata regionale;
- i) ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza



AUTOSERVIZI MAGNI & FRELLI
AL RAPPRESENTANTE LEGALE
Mugni Giuseppe

impianti e salute sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL) e s.m.i. e sulla *privacy* di cui al Regolamento(UE) 2016/679;

- j) a stipulare apposite polizze assicurative RCA, RCT, RCO.
- 2) L'impresa affidataria, pena l'applicazione di penali di cui al successivo art. 20, si obbliga, altresì:
- a) a garantire la puntualità e la regolarità del servizio;
 - b) a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza sia a bordo che a terra sulle caratteristiche del servizio che sugli orari, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio;
 - c) a nominare e comunicare, prima dell'avvio del servizio, un direttore/responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di legge;
 - d) a comunicare l'elenco del personale impiegato e l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione, nonché le eventuali sostituzioni dei mezzi durante l'esecuzione del servizio;
 - e) ad esibire le polizze assicurative e le fidejussioni stipulate;
 - f) a rendicontare, con cadenza bimestrale all'ente concedente e con cadenza annuale alla Regione Lazio, in merito alla gestione del servizio.

Art. 12

(Carattere del servizio)

- 1) Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto, quindi, alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i., attinente ai servizi pubblici essenziali.
- 2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, del capitolato speciale e relativi allegati, l'ente concedente potrà dichiarare la risoluzione del contratto da parte dell'impresa affidataria e sostituirlo con altro soggetto, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattati, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa impresa affidataria così come previsto al successivo art. 21 comma 5.

Art. 13

(Riservatezza dei dati sensibili)

- 1) L'impresa affidataria garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento sulla *privacy*), con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dei dipendenti.

Art. 14

(Controllo del servizio)

- 1) L'ente concedente si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste nella delibera di CC.n. 38 del 25/11/2019, senza che l'impresa affidataria possa eccepire nulla al riguardo.
- 2) L'ente concedente (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, TUSSL) può effettuare in



AUTOSERVIZI MAGNI & FIGLI
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Maggi Giuseppe

qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'impresa affidataria, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.

- 3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, l'ente concedente può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva, ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e salute sul lavoro e/o della *privacy* ai sensi di legge.
- 4) L'ente concedente, per il tramite della Polizia Municipale, può sottoporre in qualunque momento gli autobus destinati all'esecuzione del servizio a verifica di idoneità presso i centri dalla stessa indicati.
- 5) L'impresa affidataria presta all'ente concedente (o al soggetto da esso incaricato) ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio.
- 6) L'impresa affidataria sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
- 7) L'ente concedente si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 15

(Divieto di cessione del contratto)

- 1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'ente concedente. Il tutto, pena la risoluzione del contratto e il rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'ente concedente per effetto della inadempienza.
- 2) E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 6.

Art. 16

(Personale e vestiario)

- 1) E' fatto obbligo all'impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSE s.m.i. e della *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003.
- 2) E' fatto obbligo all'impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del codice della strada e delle regole tipiche di un comportamento di guida prudente.



SERVIZI FINANZIARI E FGLI s.r.l.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Mogni Giuseppe

- 3) Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà essere in possesso di adeguata patente di guida in relazione al mezzo condotto e possedere una perfetta conoscenza del luogo di esecuzione del servizio.
- 4) Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà mantenere in servizio contegno irrepreensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese dell'impresa affidataria stessa, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.
- 5) Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l'impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel Contratto.


Art. 17

(Responsabilità, Assicurazione e fidejussione)

- 1) L'impresa affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente concedente da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
In particolare sarà a carico esclusivo dell'impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e, a tal uopo, l'impresa affidataria dovrà manlevare e garantire l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità dell'impresa affidataria si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.
- 2) L'impresa affidataria dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto:
 - a) per la responsabilità civile verso terzi (in breve: «R.C.T.») di massimale adeguato e non inferiore € 5.000.000,00 (cinque milioni) euro per ogni singolo sinistro/per danni a persone/per danni a cose o animali;
 - b) per la responsabilità civile auto (in breve: «R.C.A.») di massimale adeguato e non inferiore € 20.000.000,00 (venti milioni) euro per sinistro complessivo € 15.000.000,00 (quindici milioni) per danni a persone € 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a cose;
 - c) per la responsabilità verso prestatori di opera (in breve: «R.C.O.») di massimale adeguato e non inferiore € 1.500.000,00 (uno virgola cinque milioni) euro per sinistro e per persona;
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti della polizza restano a totale carico dell'impresa affidataria.
- 3) L'ente concedente potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.
- 4) L'impresa affidataria si obbliga a sollevare l'ente concedente da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'ente concedente rimane comunque estraneo ai rapporti tra l'impresa affidataria ed i suoi eventuali subaffidatari, fornitori e terzi in genere

A. Paul

J. D.



M. G. M.
AUTOSERVIZIO CAMERATA FIGLIOLA
AL PUBBLICAMENTE LEGALE
Magenta (Cremona)

- 5) L'impresa affidataria risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Art. 18

(Cauzione definitiva)

- 1) A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto è stata costituita da parte dell'impresa affidataria una cauzione definitiva di importo pari a € 4.353,73, (quattromilatrecentocinquante/73) annui, con polizza fideiussoria n.1/64577/96/763612419 rilasciata dalla compagnia UNIPOLSAI, giusta attestazione prodotta in data 27 maggio 2020.
- 2) La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
- 3) In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa affidataria dovrà reintegrarla sino all'importo convenuto, entro il termine di venti giorni.
- 4) La cauzione definitiva di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo del servizio e, quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale dell'ente concedente, e quindi, in via generale, sino a 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo soggetto affidatario, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con l'enteconcedente.

Art. 19

(Penali)

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, l'ente concedente provvederà ad applicare all'impresa affidataria le seguenti penali:

- o mancata effettuazione del servizio per l'intera giornata: €3.000,00
- o mancata effettuazione del servizio su una linea per l'intera giornata: €1.000,00
- o mancata effettuazione di una corsa: €200,00
- o mancato completamento di una corsa: €100,00
- o mancata effettuazione fermata: €50,00;
- o ritardi nell'effettuazione di una corsa
 - (max anticipo/ritardo 3/7 minuti): €20,00
 - (max anticipo/ritardo 7/15 minuti): €40,00
 - Superiore a 15 minuti la corsa si intende non effettuata
- o variazione del servizio rispetto al programma di esercizio (al giorno): €250,00
- o vestiario indecoroso del personale operativo: €200,00
- o mancata effettuazione delle pulizie dei bus nei tempi e con le modalità indicate in sede di gara: €250,00
- o sostituzione dei mezzi rispetto a quelli aventi le caratteristiche indicati in sede di gara, senza preventiva autorizzazione dell'ente concedente (per ogni mezzo): €500,00
- o mancata rendicontazione annuale del servizio: €3.500,00
- o mancata rendicontazione mensile del servizio: €500,00
- o mancate comunicazioni previste dal presente contratto (per ogni comunicazione) €2.500,00
- o mancata o incompleta informazione all'utenza sull'autobus: €150,00 per ogni



AUTOSERVIZI S.p.A. ROMA
AL RA PRESENTANTE LEGALE
V. degli Gialli 4/10

autobus.

o mancata disponibilità dei mezzi di scorta: €500,00 per ogni mezzo.

- 2) La penale verrà applicata previa contestazione in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa affidataria, la quale avrà 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni.
- 3) L'importo sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture non ancora pagate e, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

Art. 20


(Risoluzione del contratto)

- 1) L'ente concedente ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico senza diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento in caso di:
 - emanazione di normative che prevedano l'annullamento dei contratti in corso affidati secondo il Regolamento CE n. 1370/2007 e s.m. ed integrazioni;
 - in caso in cui dal 1 gennaio 2022 si concretizzerà la piena attuazione del nuovo modello regionale di gestione del servizio TPL e l'istituzione dei bacini ottimali che comportino nuove o diverse procedure di affidamento del servizio;Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile e art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ente concedente, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente contratto e di:
 - a) sopravvenuta perdita da parte della Società dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 ed 82 del d.lgs. n. 50/2016
 - b) gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;
 - c) mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell'impresa affidataria;
 - d) gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti da parte dell'impresa affidataria, non eliminati oltre il 15 giorno per provi rimedio, a seguito di diffida formale da parte dell'ente concedente;
 - e) gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato.
- 2) L'impresa affidataria diffidata può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.
- 3) In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto dell'ente concedente ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all'ente concedente e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art.21

(Recesso)

- 1) L'Ente concedente si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui



AUTORENZA REGIONALE E REGIONALE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Maurizio Di Giuseppe

all'art 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22

(Controversie)

- 1) Ogni controversia tra l'ente concedente e impresa affidataria, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del tentativo di accordo bonario di cui all'art 206 del D.Lgs. n. 50/2016. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.



Art. 23



(Registrazione)

- 1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura pubblica amministrativa.

Art. 24

(Disposizioni finali)

- 1) Il presente contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 (*Interpretazione di buona fede*) c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex artt.* 1362 (*Intenzione dei contraenti*) e 1363 (*Interpretazione complessiva delle clausole*) c.c.
- 2) L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nella delibera di C.C.38 del 25/11/2019 che si allega;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione. Norme e disposizioni queste di cui l'impresa affidataria dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto
- 3) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma, saranno a carico dell'impresa affidataria. L'unità di conto da applicarsi nel presente contratto è esclusivamente l'euro.
- 4) Il presente contratto adotta esclusivamente la lingua italiana.
- 5) A tutti gli effetti del contratto, l'impresa affidataria sarà tenuta ad eleggere domicilio legale all'interno del territorio del Comune di Arpino



AUTOSERVIZI MAGN & FRU s.r.l.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Mogni Giuseppe

Per i contatti :


con l'ente concedente :

Comune di Arpino, Via Aquila Romana, 2
P.I. n. 01408420600 Cod. Fisc. 82000270601
p.e.c.: pec@comunearpinopec.it


Ditta Autoservizi Luigi Magni & Figli Srl
Via Casilina Nord Km 135, Cassino, (FR)
tel. 0776 301351 cell. 335 354460
fax 0776 302362, e-mail info@magniturismo.it
p.e.c. magniturismo@blupec.com

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO


Per l'ente concedente



AUTOSERVIZI L. MAGNI & FIGLI s.r.l.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Magni Giuseppe



Per l'impresa affidataria



AUTOSERVIZI L. MAGNI & FIGLI s.r.l.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Magni Giuseppe


(Il legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO È LEGALE
Magni Giuseppe

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il legale rappresentante dell'impresa affidataria dichiara di aver letto ed espressamente approvato le clausole contenute nei seguenti articoli:

- Art. 1 (*Recepimento della premessa*), con espresso riferimento alle seguenti condizioni stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25.11.2019 ed enunciate in premessa: "revisione immediata ed automatica del contratto di servizio qualora la Regione Lazio dovesse ridurre il finanziamento, accettando sin da ora la riduzione del programma di esercizio rapportato all'entità del servizio; accettazione espressa della risoluzione da parte del concessionario, senza diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento in caso di emanazione di normative che prevedano l'annullamento dei contratti in corso affidati secondo il Regolamento CE n. 1370/2007 e s.m. ed integrazioni; accettazione espressa della risoluzione da parte del concessionario, senza diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento nel caso in cui dal 1 gennaio 2022 la piena attuazione del nuovo modello regionale di gestione del servizio TPL e l'istituzione dei bacini ottimali comportino nuove o diverse procedure di affidamento del servizio.";
- Art. 3 (*Durata*);
- Art. 11 (*Obblighi particolari dell'impresa affidataria*);
- Art. 12 (*Carattere del servizio*);
- Art. 20 (*Risoluzione del contratto*).

Per l'impresa affidataria



AUTOSERVIZI L. MAGNI & FIGLI s.r.l.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Magni Giuseppe

(Il legale rappresentante)

Allegato:

- 1- *Programma di esercizio.*
- 2- *Delibera CC.38 del 25 novembre 2019*

